



# Regione del Veneto

CIRCOLARE

n.5656 del 30 aprile 2000

Oggetto: Primi indirizzi operativi in applicazione della legge regionale 21 gennaio 2000, 3.

La legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale il 25.01.2000, n. 8 ed è entrata in vigore il 9.02.2000. In sintesi, con l'approvazione della legge regionale si è provveduto a:

- a) dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 22/97, cd. Decreto Ronchi, in materia di gestione dei rifiuti;
- b) ripartire, ai sensi del d.lgs. n. 112/98 recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*», le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti, fra Regione, Province e Comuni;
- c) riordinare la legislazione regionale in materia di rifiuti con ampia abrogazione di disposizioni previgenti, in particolare di tutte quelle relative ai rifiuti di cui alla legge regionale 16.04.1985, n. 33 (recante "*Norme per la tutela dell'ambiente*").

La nuova disciplina, in definitiva, fornisce un adeguato riscontro alle esigenze di chiarezza ed organicità per lungo tempo da più parti rappresentate e costituisce, in sostanza, un testo unico della legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Con il presente provvedimento si intendono dettare alcuni primi indirizzi di carattere operativo rivolti a tutti i soggetti interessati e, in specie, alle Province e ai Comuni che hanno rivolto ai competenti Uffici regionali una serie di articolati quesiti sugli aspetti più innovativi della L.R. n. 3/2000 sui quali, tra l'altro, si è avuto modo di discutere nel corso di alcune apposite riunioni tecniche indette dagli Uffici della Direzione regionale tutela dell'ambiente alla presenza di tutti i rappresentanti delle Province.

Anche a seguito delle risultanze emerse nel corso delle suddette riunioni tecniche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera e), della L.R. n. 3/2000, si ravvisa pertanto l'opportunità di formulare le seguenti precisazioni.

## **1. Esercizio delle nuove competenze delegate alle Province in base alla l.r. n. 3/2000**

Ai sensi dell'art. 56 le Province esercitano le nuove funzioni delegate a far data dal 9 maggio 2000 (cioè a dire 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2000).

Tuttavia si fa presente che, in assenza di specifiche disposizioni contenute nella legge regionale, qualora sull'istanza presentata alla Regione sia stato acquisito il parere della C.T.R.A. il relativo provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sarà assunto dalla Giunta regionale anche successivamente alla data del 9 maggio 2000. Nei casi in cui a tale data non sia stato acquisito tale parere gli uffici regionali provvederanno al trasferimento delle pratiche alle Province competenti presso

le quali le istruttorie verranno proseguite in modo coordinato e con la partecipazione del funzionario regionale responsabile, fino a quel momento, dell'istruttoria.

## **2. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e raggiungimento delle percentuali minime previste dall'art. 24 del d.lgs. n. 22/97**

L'art. 2 della l.r. n. 3/2000 prevede l'attivazione obbligatoria di raccolte differenziate di rifiuti urbani ed assimilati:

- dalla data di entrata in funzione degli impianti pubblici in ciascun bacino di utenza degli impianti stessi;
- ovvero dal 9/8/2000, qualora sia possibile conferire i materiali raccolti ad impianti privati di recupero operanti in ambito provinciale.

Le raccolte differenziate individuate all'art. 2, comma 2, lett. b) e c) devono garantire il raggiungimento in ogni Ambito Territoriale Ottimale degli obiettivi indicati dall'art. 24 del d.lgs. n. 22/97, entro i termini ivi previsti ovvero entro i diversi termini fissati dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo art. 2, comma 6.

Trattandosi di obiettivi fissati per Ambiti Territoriali Ottimali, compete alle Autorità d'ambito organizzare e coordinare le iniziative necessarie per conseguirli, essendo per l'appunto espressamente previsto che «l'Autorità d'ambito ... stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune al fine del raggiungimento per l'intero ambito delle percentuali previste all'articolo 2» (art. 15, comma 1, lett. g)).

Ed è in questo contesto che va letta la norma che impone dal 1° gennaio 2003 l'attivazione della raccolta differenziata della frazione putrescibile presso le utenze domestiche «in ogni Comune in cui non sia stata raggiunta la percentuale del trentacinque per cento di raccolta differenziata» (art. 2, comma 4), e pertanto:

- l'obiettivo "generale" deve essere raggiunto a livello di ambito territoriale ottimale;
- a tal fine l'Autorità d'ambito stabilisce gli obiettivi "specifici" da raggiungere a livello di singolo Comune o gruppo di Comuni, obiettivi che ovviamente possono essere differenziati in ragione delle specificità locali;
- ove l'obiettivo "generale" d'ambito non dovesse essere raggiunto, i Comuni di quell'ambito territoriale ottimale che non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati dall'Autorità d'ambito dovranno attivare la raccolta differenziata della frazione putrescibile presso le utenze domestiche.

Il mancato raggiungimento, nei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, delle percentuali minime indicate dall'art. 24 del d.lgs. n. 22/97 nei termini ivi previsti ovvero nei termini più brevi indicati dalla Giunta Regionale comporta inoltre:

- l'impossibilità per gli Ambiti Territoriali Ottimali di accedere ai contributi previsti all'art. 47 della legge regionale;
- l'applicazione, per i singoli Comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di legge, del tributo speciale per il deposito in discarica nella misura massima prevista, e cioè lire 50 per ogni chilo di rifiuti urbani ed assimilati smaltito in discarica.

Peraltro ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni sopracitate si tenga presente che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, fino all'approvazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, i bacini di utenza previsti dal PRSRSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 28/10/88, nonché per la Provincia di Belluno dall'art. 17, comma 3, della l.r. n. 62/94 (e cioè in quest'ultimo caso la stessa amministrazione provinciale di Belluno), fungono da Ambiti Territoriali Ottimali ed i relativi Enti responsabili fungono da Autorità d'Ambito.

Inoltre si precisa che fino all'approvazione dei Piani provinciali non è necessario provvedere a modifiche degli statuti degli Enti responsabili di Bacino esistenti.

### **3. Varianti al P.R.S.R.S.U. approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 1988.**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), la Provincia approva i progetti relativi agli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione degli impianti per l'incenerimento o per l'utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia, che sono di competenza regionale.

Peraltro come previsto dall'art. 9, comma 8, l'approvazione dei Piani provinciali, e delle loro varianti, comporta automatica variazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, o, fino alla sua approvazione, l'adeguamento del PRSRSU approvato con deliberazione del C.R. n. 785 del 1988.

Ne deriva che, in attesa dell'approvazione dei Piani provinciali, per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento o di recupero di rifiuti urbani è necessario procedere preventivamente ad una variante al vigente PRSRSU ad opera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 dello stesso (come sostituito dall'art. 58 della l.r. n. 3/2000).

Le richieste di variante al PRSRSU dovranno essere presentate alla Giunta regionale ed evidenziare gli elementi necessari alla valutazione della variante per quanto concerne gli aspetti relativi al Piano stesso. In particolare, appare opportuno precisare che nel caso di previsione di nuovi impianti la relativa documentazione non potrà riguardare la localizzazione puntuale dell'intervento.

Le istanze relative all'approvazione dei progetti dovranno essere presentate alla Provincia territorialmente competente successivamente all'adozione della variante al Piano.

### **4. ECOCENTRI**

Le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, individuate all'art. 29, comma 1, lett. a), della L.R. n. 3/2000 ricomprendono i cosiddetti Ecocentri e gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti urbani al servizio dei singoli Comuni (già previsti dall'art. 49, comma 1, lett. c) n. 3, della l.r. n. 33/85). Per tali impianti, che non rientrano nella pianificazione regionale e provinciale, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Provincia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), secondo le procedure semplificate del medesimo art. 29, che produce gli effetti previsti dagli artt. 24 e 26 della legge stessa.

Al riguardo, peraltro, si segnala che ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di V.I.A. (in particolare l.r. n. 10/99) le stazioni di trasferimento di rifiuti urbani, tra le quali si contemplano anche gli ecocentri, ricadono nell'ambito di applicazione di tale disciplina qualora siano:

- di capacità superiore a 10 t/giorno, se ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette (all. B2 alla l.r. n. 10/99);
- di capacità superiore a 200 t/giorno, in tutto il restante territorio regionale (all. C3-bis alla l.r. n. 10/99).

### **5. Discariche per rifiuti speciali**

L'art. 33 detta alcune disposizioni relative alle sole discariche per rifiuti speciali (ad esclusione delle discariche di seconda categoria tipo A cui, ai sensi del comma 1, non si applicano le disposizioni del citato articolo).

## **5.1. Nuove discariche**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 3/2000 (cioè 9/2/2000) le nuove discariche per rifiuti speciali possono essere realizzate esclusivamente da:

- a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento di rifiuti speciali derivanti dalle loro attività produttive di beni localizzate nella Regione Veneto;
- b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero rifiuti, localizzate nella Regione Veneto, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tali attività, ad esclusione di coloro che svolgono esclusivamente attività di stoccaggio di rifiuti speciali prodotti da terzi, come definite all'art. 6, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 22/97 (e cioè deposito preliminare di rifiuti e messa in riserva di materiali, individuate rispettivamente ai punti D15 e R13 degli allegati B e C del d.lgs. n. 22/97).

Nelle nuove discariche realizzate dai soggetti sopraindicati:

- è riservata una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva della discarica, per il conferimento di rifiuti speciali (i rifiuti smaltiti devono comunque essere quelli previsti dall'autorizzazione) prodotti da soggetti diversi da quelli individuati alle lett. a) e b) e comunque prodotti nell'ambito regionale.
- è vietato il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori Regione, considerando tali anche i rifiuti speciali che nel Veneto siano solo transitati attraverso stoccaggi, o siano stati sottoposti solo a trattamenti preliminari allo smaltimento in discarica quali ad esempio: riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione e solidificazione.

Peraltro, al divieto di conferimento in discarica di rifiuti speciali provenienti da fuori Regione è possibile derogare, a seguito di espressa richiesta del proponente alla Provincia in sede di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio, autorizzando il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori Regione per una ulteriore [rispetto al 25% previsto dal comma 2] quota non superiore al 15% della capacità ricettiva della discarica.

## **5.2 Discariche in esercizio al 9/2/2000**

Si precisa innanzitutto che volontà del legislatore regionale è stata di eliminare, per il futuro, la distinzione fra discariche in conto proprio e discariche in conto terzi; peraltro si è tenuto conto del fatto che sono in esercizio nel territorio regionale alcune discariche che rispondono a tale classificazione. La norma transitoria che riguarda le discariche in esercizio è contenuta all'art. 33, comma 4 ed i suoi contenuti possono essere riassunti nel modo seguente:

### *a) Discariche autorizzate in conto proprio*

A decorrere dal 9/8/2000:

- una quota non superiore al 25% della capacità residua (definita da apposita planivolumetria) della discarica a tale data potrà essere riservata per lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da soggetti diversi dal titolare della discarica e comunque prodotti in ambito regionale;
- il conferimento di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale potrà essere richiesto (e autorizzato) per una ulteriore quota non superiore al 15% della capacità residua della discarica a tale data

### *b) Discariche autorizzate in conto terzi*

A decorrere dal 9/8/2000:

- è vietato il conferimento di una quota di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale superiore al 15% della capacità residua della discarica (al 9/8/2000).

Comunque, in entrambi i casi, il conferimento di rifiuti da fuori Regione deve essere richiesto con apposita istanza alla Provincia; in tale sede, per le discariche esistenti, dovrà essere allegato il planivolumetrico aggiornato alla data di presentazione della richiesta.

Infine, in merito alle problematiche attinenti allo **smaltimento in discarica dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani**, si fa presente che con D.G.R. n. 2299 del 22.06.1998 è stato deliberato il divieto di conferimento di tali rifiuti provenienti da fuori Regione nelle discariche di prima categoria; tale disposizione tuttora vigente deve intendersi pertanto confermata.

## **6. Bonifiche con apporto di rifiuti**

Innanzitutto va precisato che in base al D.M. 25.10.1999, n. 471, la messa in sicurezza permanente consiste negli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le stesse fonti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.

Peraltro, l'art. 34, comma 1, della l.r. n. 3/2000 prevede che possa essere autorizzata la realizzazione di progetti di bonifica che comportino la messa in sicurezza in via definitiva anche mediante apporto di rifiuti che non provengano dall'attività di bonifica.

Al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle osservazioni effettuate sulla legge regionale, ha precisato che: *"I progetti di bonifica che comportano la messa in sicurezza in via definitiva anche mediante apporto di materiale o rifiuti non putrescibili, nel caso in cui tali rifiuti non provengano dalla bonifica medesima, il conferimento di tali rifiuti ed il sito di smaltimento devono essere specificamente autorizzati dalla Regione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/1997"*.

Alla luce di quanto esposto, la realizzazione dell'intervento previsto dall'art. 34, comma 1, comporta innanzitutto che, una volta accertato il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, e/o delle acque sotterranee e/o superficiali, in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito interessato, il Sindaco con propria ordinanza (da notificare anche al proprietario del sito) diffidi il responsabile dell'inquinamento ad effettuare i necessari interventi ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. n. 471/1999. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda, e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i necessari interventi sono adottati dal Comune o dalla Provincia nel caso in cui gli stessi interessino il territorio di più Comuni.

A conclusione della suddetta fase, solo nel caso di intervento in via sostitutiva da parte dell'Ente pubblico, o quando l'intervento riguardi un sito contaminato da rifiuti urbani può essere valutata l'opportunità di effettuare una bonifica che preveda la realizzazione di una discarica, anche con il conferimento di ulteriori rifiuti e ciò anche al fine di garantire la copertura delle spese necessarie.

In tal caso si dovrà procedere come segue:

- a) il relativo progetto definitivo va presentato alla Provincia nel caso in cui i rifiuti da conferire ulteriormente siano urbani o alla Regione se si tratta di rifiuti speciali (al riguardo si tenga presente che tali interventi, per le loro particolari caratteristiche, non possono essere oggetto della pianificazione regionale o provinciale in materia di gestione dei rifiuti urbani o speciali, anche se, successivamente alla loro approvazione, lo strumento pianificatorio ne dovrà tenere conto);

- b) le procedure autorizzative sono quelle previste al capo V della l.r. n. 3/2000; in ogni caso il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento deve prevedere espressamente che il sito ed il conferimento dei rifiuti sono stati autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97;
- c) qualora la volumetria totale della discarica realizzata si riferisca a volumi superiori a quelli indicati per le discariche negli allegati alla l.r. n. 10/99 deve essere effettuata la procedura di V.I.A.;
- d) vanno prestate, solo per i rifiuti apportati, le garanzie finanziarie previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2528 del 14/7/99 relative alle discariche;
- e) per gli ulteriori rifiuti conferiti dovrà essere versato il tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica, secondo gli importi previsti dalla normativa vigente, ed inoltre il contributo al Comune ove è ubicata la discarica ai sensi dell'art. 37 della l.r. n. 3/2000;
- f) il gestore dell'intervento dovrà provvedere, per i rifiuti conferiti, a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 22/97, così come tutti i soggetti che hanno provveduto alle fasi precedenti della gestione dei rifiuti.

Da ultimo va, comunque, sottolineato che le condizioni per la realizzazione dei suddetti interventi, in base alle previsioni della l.r. n. 3/2000, sono che:

- i rifiuti conferiti non debbono essere putrescibili;
- è vietato il conferimento di una quota di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale superiore al 15% del volume di rifiuti di cui è autorizzato il conferimento;
- non si applicano le distanze previste dall'art. 32, comma 1 (cioè 150 m).

## **7. Programma di controllo**

L'art. 26, comma 7, prevede che per gli impianti di smaltimento rifiuti, sia urbani che speciali, con potenzialità superiore a 100 t/giorno, deve essere approvato da parte della Provincia, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, un programma di controllo idoneo a garantire quanto previsto al medesimo comma 7.

Tale prescrizione, in tutta evidenza, deve intendersi riferita a tutti gli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, sia urbani che speciali, ivi compresi quelli di stoccaggio provvisorio; in quest'ultimo caso, stante la particolarità di detti impianti, il riferimento alla potenzialità dovrà essere effettuato rispetto al quantitativo massimo di rifiuti stoccabili in base alla specifica autorizzazione. Pertanto, il programma di controllo dovrà essere predisposto ed eseguito da quegli impianti il cui progetto indica una capacità massima superiore a 100 tonnellate.

Ad integrazione e maggior specificazione di quanto indicato al comma 7 il programma, costituito da un documento unitario riguardante le fasi di costruzione e gestione tende ad unificare e razionalizzare tutte le procedure di controllo e monitoraggio previste e deve contenere:

- i settori interessati dal monitoraggio, ivi comprese, nel caso di discariche, le zone in post-chiusura;
- i parametri da verificare ivi compresa la frequenza dei controlli e le modalità dei campionamenti e dell'esecuzione delle prove;
- le azioni da intraprendere in caso di non conformità rilevate nei singoli settori;
- le modalità di elaborazione e trasmissione dei dati in forma di relazione tecnica periodica agli Enti competenti (qualora gli stessi abbiano prescritto tale obbligo);
- i sistemi di aggiornamento del personale incaricato della gestione dell'impianto;
- il numero e la professionalità dei soggetti incaricati della predisposizione ed attuazione del programma.

Peraltro, si evidenzia che in sede di adozione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti urbani e speciali, è stata prevista la presentazione del suddetto programma:

- prima dell'avvio dei lavori di costruzione dei nuovi impianti, o degli ampliamenti di quelli esistenti, al fine di meglio garantire il controllo fin dalla fase di costruzione;
- per gli impianti in esercizio entro sei mesi dall'approvazione dei piani stessi.

Coerentemente a tale orientamento si ravvisa pertanto l'opportunità che le Province richiedano agli impianti previsti dalla legge, ivi compresi gli stoccaggi provvisori nonché le discariche indicate al precedente punto 6, la presentazione del programma nei termini anzidetti.

Il programma di controllo deve essere predisposto ed eseguito da personale specializzato ed indipendente, individuato dal gestore dell'impianto, in numero e professionalità tali da garantire la verifica di tutti i settori significativi dell'impianto stesso.

Gli impianti di smaltimento rifiuti, sia urbani che speciali, con potenzialità superiore a 100 t/giorno in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. n. 3/2000, stante quanto disposto dall'art. 26, comma 7, dovranno provvedere, in ogni caso, ad adeguarsi a tale disposizione in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan